

**TRIBUNALE DI VENEZIA****SEZIONE PRIMA CIVILE**

PROC. N. 5562.22 V.G.

Il Giudice designato, dott.ssa Tania Vettore,

nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 19 CCII da

sentiti i procuratori della società ricorrente e dei creditori costituiti;

acquisita la relazione di approfondimento dell'esperto nominato, dott.ssa

pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

La società ricorrente ha depositato in data 19.12.2022 ricorso ai sensi dell'art. 19 CCII al fine di vedere confermate le misure protettive del patrimonio della società, come dettagliate nell'istanza predisposta in sede di richiesta di accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 CCII.

Nello specifico, ha chiesto che il Tribunale voglia:

*“- disporre il divieto ai creditori bancari e finanziari di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;*

*- disporre che dalla pubblicazione dell'istanza e sino alla conclusione delle trattative (o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata) non trovino applicazione nei confronti della ricorrente gli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. nonché la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4) e 2545-duodecies c.c.;*

*- disporre il divieto di dichiarare con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale;*

*- disporre il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;*

*- se ritenuto occorrente, voler adottare i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.*

*ii) Di voler estendere, per tutte le ragioni meglio precisate in narrativa, le misure protettive sopra elencate nei confronti del patrimonio dei soci già illimitatamente responsabili e garanti della Società, attualmente assoggettato a procedura esecutiva.”.*

La ricorrente, dopo avere ricostruito la storia della società, l'attuale esposizione debitoria, il contenzioso pendente e le cause della crisi, ha illustrato il contenuto del piano di risanamento presentato in sede di domanda di accesso alla composizione negoziata e la funzionalità delle misure protettive richieste rispetto all'attuazione del medesimo.

èrimento al requisito del *fumus boni juris*, ha evidenziato che, solo con la realizzazione del piano proposto dalla Società, può essere garantita la continuità aziendale, con conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali e la mancata disgregazione di una importante realtà imprenditoriale nel tessuto territoriale.

Conseguentemente, solo con la conferma delle misure protettive già richieste e con l'attuazione del piano, tutti i soggetti coinvolti (Società, soci illimitatamente responsabili, garanti, dipendenti, creditori e stakeholders) potrebbero trovare la migliore realizzazione dei propri interessi.

Posto, infatti, che la CNC risulta applicabile ove una società cerchi di "raggiungere il proprio riequilibrio economico patrimoniale tanto mediante una continuità diretta/indiretta quanto attraverso un piano di liquidazione controllato", nella fattispecie in esame, quello proposto da è un piano c.d. misto nel quale si prevede sia la continuità indiretta dell'impresa tramite lo strumento dell'affitto di ramo d'azienda sia una liquidazione del patrimonio attraverso strumenti di stampo privatistico, con la finalità ultima di muoversi nel solco di un accordo con i Creditori nell'ottica di una tombale e bonaria definizione delle rispettive partite di debito e credito.

È così intenzione della Società soddisfare i creditori attraverso un piano da eseguirsi in 24 mesi che prevede:

- la prosecuzione del contratto di affitto di ramo d'azienda, garantendo così la regolare prosecuzione dell'attività caratteristica, la conservazione del valore aziendale e dei livelli occupazionali;
- il pagamento dei creditori privilegiati nella quota del 100% (da attuarsi tramite la vendita degli immobili non ipotecati);
- il pagamento dei creditori ipotecari nella quota del 100% tramite la vendita dei beni sui quali grava l'ipoteca;
- il soddisfacimento nella misura del 62% dei creditori chirografari attraverso la cessione degli immobili di proprietà sociale nonché degli immobili dei soci già illimitatamente responsabili e garanti (così come specificatamente indicata nel capitolo 3) e attraverso i flussi aziendali generati nell'ambito dell'attività caratteristica;
- la canalizzazione dei ricavi derivanti dall'affitto del ramo d'azienda.

Ulteriore elemento che depone a favore della genuinità del piano era, poi, rappresentato dalla presentazione proposta irrevocabile di acquisto del capannone industriale, sito in condizionata al buon esito del procedimento di Composizione negoziata della Crisi ed alla conclusione delle trattative.

Quanto sopra rappresentato, da un lato, permetterebbe il soddisfacimento dei Creditori secondo le modalità e le tempistiche che verranno meglio dettagliate in fase di trattative, dall'altro assicurerebbe alla società il progressivo decremento dell'importo alla voce "debiti verso banche" dello Stato Patrimoniale oltretutto la sua cristallizzazione, garantendo così, seppur indirettamente, la continuità aziendale e la regolare prosecuzione dell'attività caratteristica, attualmente condotta da una società terza per mezzo di contratto di affitto di ramo di azienda.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, la ricorrente ritiene che la prosecuzione delle azioni esecutive ostacolerebbe irrimediabilmente l'esito della composizione negoziata, esponendo a grave pregiudizio la buona riuscita delle trattative, in quanto incompatibile rispetto alle previsioni del piano volto tanto al soddisfacimento dei creditori quanto alla continuità aziendale.

In particolare, la vendita coattiva del capannone industriale e dei beni dei soci illimitatamente responsabili e garanti porterebbe inevitabilmente ad un grave pregiudizio nei confronti dell'odierna ricorrente in quanto, da un lato, non potrebbe raggiungere l'obiettivo dell'auspicato risanamento e i garanti non risulterebbero esdebitati, dall'altro i creditori incasserebbero, senza dubbio alcuno, importi inferiori rispetto a quelli che otterrebbero con il buon esito della composizione.

con rappresentanza

S.P.A. e

S.R.L. in persona della procuratrice speciale

BANCA S.P.A. i quali, all'esito dei chiarimenti resi dall'esperto nel corso del procedimento, all'ultima udienza si sono rimessi alla decisione del Tribunale.

\*\*\*

In via preliminare, vanno confermate la competenza del Tribunale di Venezia ai sensi degli artt. 19 e 27 CCII in quanto la società ricorrente ha sede legale in Comune ricompreso nella circoscrizione di questo Tribunale e la tempestività ex art. 19 CCII del ricorso, presentato in data 19.12.2022, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto.

Nel merito, la domanda di conferma delle misure protettive può trovare accoglimento.

Così come confermato dalla dott.ssa nella propria relazione, la società ricorrente ha depositato, unitamente all'istanza di nomina dell'esperto, la documentazione minima richiesta dall'art. 17 CCII, compreso un progetto di piano finanziario già dettagliato.

Nello specifico, il progetto di piano di risanamento prevede la dismissione dell'intero compendio immobiliare della società ed anche dei singoli soci garanti ai quali è stata estesa la richiesta di misure protettive. Il piano prevede, altresì, che la continuità aziendale sia garantita dalla prosecuzione del contratto di affitto di ramo d'azienda concluso con Srls.

La dott.ssa esaminata la situazione, pur evidenziando qualche criticità nella scelta di proporre un piano di risanamento che preveda la vendita dei singoli elementi dell'attivo anziché la cessione dell'intera azienda, ha espresso in ogni caso parere favorevole valutando positivamente, in particolare, la presenza dell'offerta irrevocabile di acquisto per € 490.000 (unitamente all'operazione di aumento di capitale di € 100.000 di Srls propedeutica all'erogazione del mutuo per l'importo residuo da parte di) rattandosi di valore superiore al prezzo minimo d'asta oltre all'apporto dei soci e garanti, nei confronti dei quali appare opportuno e necessario estendere le misure protettive.

Le valutazioni espresse dall'esperta appaiono condivisibili anche in questa sede in quanto frutto di una attenta analisi della situazione economico – finanziaria della società e delle prospettive di risanamento. A riprova di ciò, nessuno dei creditori ha formulato specifiche contestazioni al riguardo.

L'istanza ex art. 19 CCII appare poi funzionale al perseguimento del prospettato risanamento e al buon esito delle trattative.

Per tutto quanto sopra dedotto, ricorrono i presupposti per la conferma delle misure protettive, con la precisazione, peraltro, che la sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. nonché la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4) e 2545-duodecies c.c., conseguono automaticamente *ex lege* alla dichiarazione dell'imprenditore ex art. 20 CCII, così come la loro cessazione consegue, *ex lege*, dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste o ne dispone la revoca (art. 20, comma 2, CCII).

Parimenti, il divieto di dichiarare con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale, consegue automaticamente ex art. 18, comma 4, CCII.

P.Q.M.

Visti gli artt. 18, 19 e 27CCII,

CONFERMA che, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori bancari e finanziari identificati dell'istanza ex art. 18 CCII allegata al ricorso, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di \_\_\_\_\_ S.R.L. e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;

CONFERMA che, dalla medesima data, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;

DISPONE che le misure protettive sopra elencate sono estese nei confronti del patrimonio attualmente assoggettato a procedura esecutiva in capo ai già illimitatamente responsabili e garanti della Società, così come individuato nel progetto di piano di risanamento in atti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione all'istante e al Registro Imprese ai fini dell'iscrizione.

Venezia, 06.02.2023.

Il Giudice

*(dott.ssa Tania Vettore)*